Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Sabato 29 Marzo — Numero 74

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 51 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3ª), con la quale è data facoltà al Governo del Re di pubblicare le leggi del Regno nell'Eritrea e di provvedere all'amministrazione della Colonia;

Visto il R. decreto 5 maggio 1892, n. 270;
Visto il R. decreto 22 maggio 1894, n. 201;
Visto il R. decreto 2 aprile 1899, n. 134;
Vista la legge 24 dicembre 1899, n. 460;
Vista la legge 23 dicembre 1900, n. 442;
Vista la legge 30 giugno 1901, n. 266;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo col Ministro di Grazia e Giustizia e col Ministro della Guerra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Del personale giudiziario e dell'amministrazione della giustizia

Art. 1.

Nelle cause in cui siano interessati europei od assimilati, la giustizia è amministrata:

dal conciliatore;

da giudici regionali, di cui il numero, la sede e la giurisdizione territoriale saranno designati con successivi Nostri decreti;

dal tribunale d'appello sedente in Asmara;

dal tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise.

Per assimilati agli europei si intendono gli egiziani, i siriani, gli americani, gli australiani ed in genere chiunque appartenga a stirpi originarie di Europa o che abbiano con gli europei somiglianza di civiltà.

Art. 2.

Nel distretto di Massaua e nel centro abitato di Archico, salvo quanto è disposto dal successivo articolo 16, la giustizia è sempre amministrata a norma del precedente articolo, anche se nella causa siano interessati soli indigeni.

Art. 3.

Il conciliatore è nominato con decreto del Governatore fra i notabili della Colonia sulla proposta del presidente del tribunale d appello e del procuratore del Re.

Deve essere italiano, la sua carica è gratuita, dura due anni e può essere confermato.

Con decreto del Governatore le funzioni di conciliatore possono essere affidate altresì ai commissari regionali ed ai residenti.

Art. 4.

Fra i notabili della Colonia, aventi gli stessi requisiti, è pure nominato, nello stesso modo, un vice conciliatore che nell'assenza o impedimento del conciliatore ne fa le veci.

Art. 5.

Il conciliatore è competente a conoscere e giudicare delle azioni personali, civili e commerciali relative a beni mobili per un valore non eccedente le lire duecento, nonchè delle azioni relative a locazioni di beni stabili rurali e urbani, quando il valore dell'affitto o pigione non ecceda la somma di lire 200 per tutta la durata.

Art. 6.

Il conciliatore può anche comporre amichevolmente questioni civili e commerciali di competenza superiore alla sua, qualora tutte le parti lo adiscano spontaneamente. Il relativo verbale di conciliazione, redatto dal conciliatore, e munito della firma delle parti o dei loro legali rappresentanti, ha la forza di atto pubblico ricevuto da un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7.

I funzionari dell'ordine giudiziario residenti nella Colonia sono:
il presidente del tribunale d'appello;
i giudici regionali;
il procuratore del Re;
il cancelliere del tribunale d'appello.

Art. 8.

Delle funzioni di presidente del tribunale d'appello e di procuratore del Re vengono incaricati magistrati del Regno di grado non inferiore a quello di giudice e di sostituto procuratore del Re, di quelle di giudici regionali sono incaricati magistrati di grado non inferiore a quello di pretore, e delle funzioni di cancelliere del tribunale d'appello è incaricato uno dei cancellieri del Regno.

Tale incarico è dato con decreto Reale sulla proposta dei Ministri degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il presidente gode dell'inamovibilità secondo l'ordinamento giudiziario del Regno.

Art. 9.

I magistrati e cancellieri incaricati delle predette funzioni nella Colonia conservano il grado che avevano nella pianta organica del Regno.

Per i detti funzionari, il tempo trascorso in servizio nella Colonia, purchè non sia minore d'un anno, è computato in ragione del doppio agli effetti della promozione.

Nulla è innovato circa la promovibilità dei funzionari attualmente residenti nella Colonia.

Art. 10.

I funzionari giudiziari della Colonia, oltre lo stipendio che avrebbero nel Regno, godono l'indennità indicata nell'annessa tabella.

Per ogni biennio di residenza con lo stesso grado nella Colonia hanno diritto all'aumento del decimo dello stipendio e dell'indennità.

I funzionari, che si trovano nella Colonia alla pubblicazione del pres nte decreto, conservano gli assegni che attualmente godono fino all'effettivo loro rimpatrio, salvo il beneficio di cui sopra.

Art. 11.

Il presidente adempie le funzioni spettanti ai presidenti delle Corti d'appello in Italia, come pure quelle che gli vengono specialmente conferite dal presente decreto o da altri vigenti nella Colonia.

Art. 12.

Mancando od essendo impedito il presidente del tribunale d'appello, ne fa le veci il giudice regionale più anziano.

Per le cause, da lui già giudicate in prima istanza, la presidenza è devoluta ad altro giudice regionale in ordine d'anzianità.

Art. 13.

Il procuratore del Re è capo dell'ufficio del pubblico ministero nella Colonia, e presso i giudici regionali può farsi rappresentare dai suoi delegati.

Esercita pure le funzioni di giudice istruttore e può delegare gli assessori, i commissari ed i residenti per atti d'istruttoria da compiersi fuori della sua sede.

Nel caso che il procuratore del Re o manchi, o sia assente, o sia impedito, è sostituito dal funzionario che esercita le attribuzioni di avvocato fiscale militare

Art. 14.

Il presidente del tribunale d'appello, il procuratore del Re ed i giudici regionali dipendono dal Ministro di Grazia e Giustizia, e sono, per la disciplina, soggetti al detto Ministro, in conformità dell'ordinamento giudiziario vigente nel Regno.

Prima di entrare in funzione, essi prestano giuramento innanzi al Guardasigilli o, per delegazione, innanzi al Governatore della Colonia.

Il cancelliere è sottoposto per la disciplina al presidente del tribunale d'appello ed al procuratore del Re, secondo le norme vigenti nel Regno.

Egli presta giuramento innanzi al presidente del tribunale di appello.

Per le licenze così ordinarie come straordinarie, si applicano integralmente le disposizioni dell'ordinamento organico per la Colonia Eritrea, approvato col R. decreto 11 febbraio 1900, n. 48.

Art. 15.

Il giudice regionale conosce in prima istanza di tutte le cause in materia civile e commerciale, eccettuate quelle deferite al conciliatore. Giudica inoltre in grado d'appello delle sentenze del conciliatore, in quanto siano appellabili a norma del presente Regolamento.

In materia penale conosce da solo delle cause che in Italia sarebbero di competenza del pretore, eccettuate quelle deferite al Commissario di Massaua, e collegialmente con l'intervento di due assessori delle cause che nel Regno sarebbero di competenza del tribunale penale.

In caso d'assenza od impedimento, è sostituito da un funzionario coloniale, preferibilmente laureato in legge, designato con decreto del Governatore su proposta del presidente del tribunale di appello.

Art. 16.

Il commissario di Massaua esercita le funzioni di giudice in rapporto agli indigeni per i delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale fino a tre mesi o con multa, sola o congiunta alla detta pena, non superiore alle lire 500, e per le contravvenzioni in materia amministrativa e penale.

Art. 17.

Il tribunale d'appello è composto del presidente e di due funzionari coloniali, laureati in legge, designati in principio d'ogni anno con decreto Reale. In caso d'assenza od impedimento, saranno sostituiti da altro funzionario, preferibilmente laureato in legge, designato con decreto del Governatore su proposta del presidente.

Art. 18.

Il tribunale d'appello giudica collegialmente e conosce di tutte le cause decise in prima istanza dai giudici regionali e con le limitazioni di cui agli articoli 49 e 69.

Art. 19.

Il numero degli assessori è determinato anno per anno dal Governatore, il quale li sceglie fra i notabili della Colonia su di una lista proposta dal presidente e dal procuratore del Re, contenente un numero di nomi doppio di quello degli assessori da nominarsi.

Essi durano in carica tutto l'anno giuridico per il quale furono nominati. Il Governatore ha diritto di riconfermarli, o di revocarli anche prima, sempre su proposta del presidente del tribunale. Non meno di tre quarti debbono avere la cittadinanza italiana, e tutti la sudditanza italiana.

Gli assessori prestano giuramento secondo la forma del loro rito religioso, innanzi al Governatore, possibilmente prima della seduta inaugurale dell'anno giuridico.

La formula del giuramento è quella usata per la magistratura.

Art. 20.

L'assessore indigeno può sedere come giudice nel caso che siano imputati solo indigeni, o si tratti di causa che interessi solo indigeni.

L'assessore deve essere della stessa religione degli interessati, e, qualora costoro siano di diversa religione, deve essere italiano.

Sono scelti a preferenza fra gli assessori gli arbitri liquidatori, i curatori di fallimento, di eredità giacente, i periti giudiziari, ecc., ma l'assessore non può sedere come giudice nelle cause in cui dovesse venire in discussione il suo operato.

Art. 21.

Il mufti e il cadi residenti in Massaua, sono consultati dall'Autorità giudiziaria quando ciò sia utile, massime in materia di statuto personale, successioni o divisioni fra musulmani affine di stabilire le quote; come pure per matrimonio e divorzio. Il loro voto è sempre consultivo.

Art. 22.

Il tribunale di appello funzionante da Corte d'assise giudica con l'intervento di tre assessori.

Cinque giorni prima del dibattimento, il presidente, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero, del difensore prescelto dall'imputato e del cancelliere, estrae a sorte il nome di cinque assessori.

I tre primi assessori, di cui viene estratto il nome, funzionano da assessori nel giudizio d'assise.

Art. 23.

Il rappresentante del pubblico ministero e l'imputato hanno diritto di ricusare ciascuno, senza addurre motivi, uno degli assessori, ed i tre rimasti funzioneranno da assessori.

Sono inoltre applicabili agli assessori i motivi di ricusa stabiliti nel Codice penale per la ricusazione dei giudici, e sulla ricusazione decide inappellabilmente il presidente. Qualora, in seguito alla ricusazione, sia necessario scegliere altro assessore, vi provvede il presidente col metodo dell'estrazione a sorte.

Art. 24.

Il tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise conosce di tutte le cause che nel Regno sono di competenza della Corte di assise, salvo le modificazioni del presente Regolamento.

Il presidente può avvalersi dei poteri discrezionali accordati dalla legge ai presidenti di Corte d'assise in Italia.

Art. 25.

Il cancelliere del tribunale di appello ha tutte le attribuzioni dei cancellieri del Regno. Funziona pure da cancelliere presso il tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise, da notaio e da conservatore delle ipoteche con le norme fin qui osservate.

Art. 26.

Le funzioni di cancelliere presso i giudici regionali sono esercitate da un commesso coloniale, designato dal Governatore su proposta del presidente del tribunale d'appello.

Art. 27.

Gli interpreti e commessi esercitano le attribuzioni d'ordine loro affidate dal rispettivo capo ufficio, ed uno di essi è dal Governatore delegato in qualità di segretario della R. procura.

Possono essere chiamati a sostituire provvisoriamente il cancelliere con semplici disposizioni del presidente del tribunale.

Art. 28.

Gli uscieri hanno le attribuzioni deferite agli uscieri giudiziari in Italia. Per gli atti da eseguirsi fuori del distretto di Massaua in caso d'impedimento, possono essere sostituiti da un milite dell'arma dei RR. carabinieri, e, secondo i casi, anche da altra persona, specialmente delegata dal presidente. Gli uscieri sono nominati dal Governatore su proposta del presidente del tribunale.

Art. 29.

In tutte le zone o frazioni di territorio della Colonia non comprese nel distretto di Massaua, i cadi, i capi di paese, di tribù o provincia, giudicano in primo grado di tutte le controversie tra indigeni ad essi soggetti.

Art. 30.

I commissari e residenti giudicano in prima istanza di tutte le cause fra indigeni in materia civile, commerciale e penale, eccetto di quelle di competenza delle assise, le quali non possono essere giudicate dai detti capi o perchè le parti siano di diversa religione o perchè appartengano a diversi paesi, tribù o provincie.

Giudicano inoltre in grado di appello delle cause decise dai cadi e dai capi di paesi, tribù o provincie.

Art. 31.

Avverso le sentenze civili e penali pronunziate in rapporto agli indigeni dai commissari o residenti, spetta al Governatore il diritto di revisione.

Art. 32.

Nei giudizi riguardanti indigeni, i commissari ed i residenti sono assistiti da capi o notabili indigeni con voto consultivo.

Art. 33.

Ogni Autorità che amministra giustizia in rapporto agli indigeni, secondo il presente Regolamento, si conforma nelle sue decisioni, per quanto è possibile, compatibilmente con lo spirito della legislazione italiana, alle leggi tradizionali, secondo il Corano ed i Commentari dell'Islam, accettati nelle singole tribù, e secondo il Fata Neghesti e il Fata Mogarè, che contengono i principî di diritto consacrati dal tempo in parecchi villaggi.

Terrà, perciò, debito conto dei giudizi che precedentemente saranno stati pronunziati, in quel dato caso, in ciascuna tribù sia dai capi o dai priori dei conventi o dai cadi e santoni, o dalle riunioni dei notabili anziani, ovvero, infine, dagli eletti raccolti in Mohaber.

Il giudice dovrà, con le riserve suespresse, favorire sempre l'esercizio della giustizia tradizionale nei villaggi e nelle tribù.

Art. 34.

Nell'applicazione delle pene, il giudice può attenersi alle pene più miti che sono in vigore nelle singole tribù e villaggi, preferendo le multe a favore della parte o dello Stato, ovvero la prestazione di opere all'Amministrazione.

Art. 35.

Le cause di competenza della Corte d'assise, anche rispetto agli indigeni, sono giudicate dal tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise a norma dell'articolo 22.

Art. 36.

Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio di chi le presiede, il quale ha poteri discrezionali, e quanto prescrive deve essere immediatamente eseguito; può sospendere dalle funzioni il patrocinante che gli manchi di rispetto e che si ostini a parlare quando non ne ha più il diritto; ammonisce e fa uscire dalla sala chi dà segni di approvazione o di disapprovazione, od in qualsiasi modo cagiona disturbo; ed in caso grave può infliggere al disobbediente un giorno di arresto senza formalità di sorta, e da scontarsi immediatamente.

Nel tribunale di appello, nel tempo in cui il magistrato giudicante abbandona la sala delle udienze, la polizia è affidata al pubblico ministero, il quale avrà gli stessi poteri sopra accennati.

Art. 37.

Non sono ammesse altre nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza sul luogo e sul termine a comparire, ovvero che concernono l'essenza dell'atto, o che in materia penale offendono gravemente il diritto della difesa.

Art. 38.

Le disposizioni sancite dal presente decreto si applicano anche

nelle relazioni fra europei ed indigeni; bensì il giudice avrà sempre cura di renderle compatibili con la diversità dei costumi e di religione, o non ammetterà indigeni a giurare contro europei, così in materia civile come in penale, se non nei casi più gravi, e nei quali non vi siano altri modi di prova.

CAPO II.

Dell'amministrazione della giustizia civile e commerciale e dei rimedî contro le sentenze in materia civile e commerciale

—

Art. 39.

La parte che intende iniziare un giudizio civile deve promuoverlo mediante citazione da notificare alla controparte per mezzo di usciere.

Sono applicabili le norme stabilite dal Codice di procedura civile riguardanti la citazione.

Art. 40.

Il termine per comparire davanti le Autorità giudiziarie della Colonia Eritrea per le persone residenti in Italia è di giorni novanta, salvo alle Autorità medesime la facoltà di abbreviare quel termine a norma dell'articolo 154 del Codice di procedura civile.

Art. 41.

Trattandosi di citare d'indigeni non aventi dimora nel territorio ove trovasi l'Autorita presso la quale devono essere convenuti, la notifica si eseguisce facendo pervenire l'atto per mezzo dei residenti o comandanti di distaccamento, o dell'arma dei RR. carabinieri, al capo della tribù o villaggio cui appartiene la persona da citare.

Art. 42.

Coloro che intendono promuovere una causa sia civile, sia commerciale contro un capo indigeno, riconosciuto dal Governo, devono, contemporaneamente alla notificazione all'interessato, notificare in copia gli atti di citazione, i precetti ed i titoli esecutivi al commissario regionale nella cui giurisdizione quel capo risiede.

Le Autorità giudiziarie ed i funzionari addetti non devono dare corso alla causa o agli atti esecutivi quando non consti, da relazione di usciere, dell'adempimento di tale formalità. I nomi dei capi indigeni, riconosciuti dal Governo, sono resi pubblici mediante iscrizione in un elenco, che è affisso nella sala d'udienza di ogni ufficio giudiziario e che deve essere tenuto al corrente di ogni variazione. Le disposizioni, di cui alla prima parte di questo articolo, devono essere osservate solo per coloro i cui nomi siano contenuti nell'elenco al momento in cui l'atto di citazione o di precetto è spiccato.

Art. 43.

Dinanzi al tribunale d'appello ed ai giudici regionali, si segue la procedura sommaria stabilita dal Codice per i pretori. Nondimeno le parti devono sempre presentare le loro conclusioni per iscritto, prima dell'assegnazione delle cause a sentenza, ogni qualvolta la causa sia di competenza del tribunale. Qualora il magistrato lo creda necessario per la gravità delle cause o per circostanze straordinarie, potrà disporre che si compiano quelle maggiori formalità che reputerà del caso.

Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di procuratore *ad lites*, che sia iscritto nell'albo dei patrocinanti della Colonia.

Art. 44.

Avanti i commissari e residenti si segue la procedura secondo le tradizioni locali.

Art. 45.

Davanti al conciliatore le cause sono trattate con le stesse norme sancite per il conciliatore in Italia.

Art. 46.

L'Autorità giudiziaria per atti conservativi riferentisi ad apertura di successioni od a fallimenti, ove concorrano ragioni d'urgenza o di distanza, può delegare i commissari, i residenti o l'arma dei RR. carabinieri.

Art. 47.

L'appello deve essere interposto, sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla notificazione per le sentenze dei conciliatori, ed entro trenta giorni per le sentenze dei giudici regionali.

Art. 48.

Le sentenze del conciliatore sono inappellabili, tranne che sia stata sollevata e respinta l'eccezione d'incompetenza.

In questo caso l'appello è proposto dinanzi al giudice regionale competente per territorio.

Art. 49.

Sono inappellabili le sentenze pronunziate dal giudice regionale di Massaua nelle cause fra soli indigeni, e quelle pronunziate dai commissari e dai residenti, salvo per queste ultime il rimedio di cui all'articolo 31 del presente ordinamento.

Sono però esse soggette al rimedio della revocazione, quale è regolata nel capo III, titolo V, libro I del Codice di procedura civile.

Art. 50.

Contro le sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie della Colonia, competono i rimedî dell'opposizione contumaciale e dell'opposizione di terzo, in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno, nonchè il rimedio contemplato nell'articolo 473 del Codice di procedura civile.

Art. 51.

Contro le sentenze del tribunale di appello è ammesso il ricorso in cassazione presso la Corte di cassazione di Roma.

Art. 52.

Per tutto il rimanente, e per quanto sia compatibile con le presenti disposizioni e con le altre vigenti nella Colonia, valgano le norme sancite dal Codice di procedura civile.

CAPO III.

Dell'amministrazione della giustizia penale e dei rimedî per impugnare le sentenze in materia penale

—

Art. 53.

Ogni pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, il quale nell'esercizio delle sue funzioni viene a conoscenza di un reato, deve denunciarlo alla competente Autorità, o direttamente o per mezzo dei proprî superiori.

Nei casi di eccezionale gravità, le Autorità superiori ne riferiscono con massima sollecitudine al Governatore.

Art. 54.

Nondimeno l'agente o il capo indigeno, nei rapporti con europei, non assume mai la qualità di pubblico ufficiale, nè può procedere all'arresto di un europeo se non in concorso di un agente o funzionario italiano.

Art. 55.

I commissari regionali ed i residenti non possono essere chiamati a render conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore Autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimenti penali per alcun atto di tale esercizio, senza autorizzazione del Governatore.

Art. 56.

I capi indigeni, riconosciuti dal Governatore non possono essere sottoposti a procedimento penale senza autorizzazione del Governatore. Essi tuttavia possono essere arrestati in caso di flagranza di reato, e contro di essi, nei casi gravi, può essere spiccato mandato di arresto a termine dell'articolo 74 del Codice di procedura penale.

Art. 57.

Quando il reato sia di competenza della Corte d'assise, il procuratore del Re può sempre richiedere la citazione diretta dell'imputato. Se invece devonsi compiere atti d'istruzione, si vale della procedura sommaria, anche senza intervento del cancelliere, salvo per l'interrogatorio dell'imputato, formulando poi a processo ultimato le relative requisitorie.

Art. 58.

Se il reato è di competenza del tribunale d' appello funzionante da Corte d'assise, l'istruttoria si svolge con l'intervento del cancelliere, e con le norme in vigore per i giudici istruttori.

Art. 59.

Le citazioni in materia penale possono eseguirsi oltre che dagli uscieri, da un milite dell'arma dei RR. carabinieri, o da qualunque graduato di truppa, o da persona delegata, volta per volta, dai commissari o residenti.

Dell'eseguita notifica sarà data notizia all'Autorità procedente.

Art. 60.

Il procuratore del Re od il giudice regionale possono delegare per determinati atti d' istruttoria i commissari, ed i residenti, o qualsiasi altra Autorità civile o militare, quando ragioni di economia o di distanza lo consiglino. Inoltre nei processi a carico di indigeni, trattandosi di deposizioni testimoniali, possono richiedere che esse vengano raccolte con la formalità del giuramento.

È in loro facoltà, sempre che lo ritengano opportuno, sentire in sede istruttoria il testimone con giuramento.

I testi, uditi nei modi suindicati, possono non essere assunti nel pubblico dibattimento, nel quale si può sempre dar lettura del relativo verbale, a meno che l'imputato non faccia espressa richiesta che i testimoni stessi siano uditi all'udienza.

Art. 61.

Nei processi penali a carico di indigeni, l'Autorità competente può, secondo le circostanze, determinare l'entità delle lesioni e la durata della malattia e dell'incapacità al lavoro, senza ricorrere all'opera del perito.

All'uopo può supplire la parte specifica dell'istruttoria.

Ugualmente, ove le risulanze della specifica forniscano elementi sufficienti, è consentito fare a meno del completamento della generica, mediante perizia.

Art. 62.

Sulle conformi requisitorie del pubblico ministero, il giudice regionale od il presidente del tribunale d'appello, a seconda che trattisi di cause di competenza del tribunale penale o della Corte d'assise, possono emettere ordinanza di non luogo a procedimento per inesistenza di reato, o per insufficienza di indizi di reità.

Art. 63.

Il presidente del tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise può, prima che si apra l'udienza, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordinare il rinvio della causa ad un'altra udienza.

In caso di divergenza fra pubblico ministero e presidente del tribunale, la causa è sempre portata all'udienza; ed il relativo decreto di citazione viene emesso da quest'ultimo e notificato per via d'usciere con le norme ordinarie.

Art. 64.

Per tutto il rimanente, e per quanto sia compatibile con le presenti disposizioni, valgono le norme sancite dal Codice di procedura penale del Regno.

Art. 65.

Il procuratore del Re, o chi ne fa le veci, rappresenta il pubblico ministero con le funzioni affidate al pubblico ministero nel Regno in tutte le udienze penali del tribunale di appello e del tribunale di appello funzionante da Corte di assise

Art. 66.

Quando l'età dell'imputato non possa essere determinata con sicurezza, il magistrato giudicante la determina approssimativamente, avendo riguardo allo sviluppo fisico ed intellettuale del giudicabile.

Art. 67.

Oltre gli effetti previsti dal Codice penale, il giudice può ordinare che la sentenza di condanna a carico degl'indigeni produca la perdita o la sospensione per un un tempo determinato delle pensioni o degli assegni governativi, di cui i condannati abbiano il godimento.

Art. 68.

L'appello delle sentenze penali del giudice regionale si propone mediante dichiarazione fatta dalla parte, che vuole appellare, all'ufficio di cancelleria del giudice stesso nel termine di giorni tre dalla pubblicazione della sentenza in cotraddittorio, o dalla sua notificazione se contumaciale.

Art. 69.

Sono inappellabili le sentenze penali del giudice regionale di Massaua nelle cause a carico di soli indigeni, e le sentenze dei commissari e residenti, salvo per queste ultime il rimedio di cui all'articolo 31.

Art. 70.

È ammesso il ricorso in cassazione contro le sentenze del tribunale d'appello e contro quelle del tribunale stesso, funzionante da Corte d'assise.

Art. 71.

Senza pregiudizio della facoltà che compete al Governatore di dichiarare lo stato d'assedio in tutta la Colonia od in alcuna parte di essa, può egli, con appositi bandi o decreti, ordinare che alcuni reati o alcune determinate categorie di reati, che dopo il bando venissero commessi dagli indigeni, siano in tutta la Colonia od in determinate zone, regioni o parti di esse, giudicate da tribunale militari secondo le forme ed applicando le pene stabilite dal Codice penale militare per il tempo di guerra.

CAPO IV.

Delle contestazioni fra i privati e la pubblica Amministrazione

—

Art. 72.

Tutte le contestazioni d'indole civile, nelle quali sia interessata la pubblica Amministrazione sia come attrice che come convenuta, sono sottratte al giudizio dei tribunali ordinari della Colonia e vengono decise a norma dei seguenti articoli.

Art. 73.

Il direttore di finanza e contabilità per le cause in cui la pubblica Amministrazione è attrice, od il privato nelle cause in cui la pubblica Amministrazione sia chiamata come convenuta, con istanza diretta al Governatore e notificata alla contraria parte, espongono i motivi e l'oggetto della loro domanda.

Il Governatore, con suo decreto motivato, manda l'istanza ed i documenti per l'esame e la decisione della controversia ad uno dei giudici regionali competenti per territorio.

Art. 74.

Contro la decisione del giudice regionale, si può appellare entro trenta giorni dalla notificazione, con atto da notificarsi alla contraria parte e da depositarsi entro il detto termine alla cancelleria del tribunale di appello, la quale ne dà comunicazione al Governatore.

Sull'appello dell'impugnata decisione pronunzia un collegio composto del presidente del tribunale, del procuratore del Re e di un funzionario coloniale nominato dal Governatore al principio d'ogni anno.

La presidenza del collegio è devoluta al presidente del tribunale d'appello ed il cancelliere del tribunale d'appello vi esercita le funzioni di cancelliere.

Le parti tanto davanti il giudice regionale, quanto davanti al collegio d'appello possono comparire personalmente o presentare ricorsi o memorie scritte.

Art. 75.

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Capo, si segue il procedimento sommario.

Art. 76.

Contro la decisione d'appello ed entro novanta giorni dalla sua notificazione, è ammesso il ricorso in via straordinaria al Re a termine dell'articolo 12, n. 4, del testo unico sul Consiglio di Stato, 2 giugno 1889.

Entro il detto termine il ricorso dovrà essere depositato nella cancelleria del tribunale d'appello.

Art. 77.

La procedura stabilita nei precedenti articoli si segue anche in tutte le cause tra privati in cui la pubblica Amministrazione intervenga come attrice o convenuta. Si fa eccezione per i sequestri o pignoramenti presso terzi, eseguiti presso l'Amministrazione pubblica, finchè non si contesti la dichiarazione, nel quale ultimo caso l'Autorità giudiziaria rimanda le parti a provvedersi a norma di quanto è disposto nel presente Capo.

Art. 78.

Sono di competenza del giudice regionale le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette, purchè abbia già avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia di imposte, gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio, devono accompagnarsi col certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Art. 79.

Sono escluse dalla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria le controversie vertenti fra famiglie o aggregati di famiglie indigene, tribù, villaggi o provincie, circa il godimento di proprietà collettive ed i reciproci diritti di pascolo, tributi, coltivazione e simili; sono escluse altresì le controversie fra indigeni, concernenti diritti a titoli o gradi, o materie esclusivamente religiose.

Per tali controversie sarà provveduto in linea amministrativa con apposito Regolamento da emanarsi dal Governatore della Colonia.

Art. 80.

Per qualunque controversia tra i privati e la pubblica Amministrazione, relativa a contratti o fatti verificatisi anteriormente a questo ordinamento, rimangono in vigore le disposizioni dello articolo 48 dell'ordinamento del 22 maggio 1894.

CAPO V.

Della giurisdizione volontaria

Art. 81.

Il giudice regionale procede agli atti di volontaria giurisdizione a' termini delle leggi civili e commerciali. Per tali atti egli è investito delle facoltà che sono assegnate ai pretori, ai presidenti ed ai tribunali del Regno.

Gli atti di volontaria giurisdizione, che nel Regno sono di competenza del presidente della Corte d'appello e della Corte d'appello, sono deferiti al presidente del tribunale d'appello.

Art. 82.

Quando si tratti di tutele nelle quali concorrono minori musulmani e minori non musulmani, si applicano le norme stabilite per gli europei; ma è chiamato il cadi a far parte del consiglio di famiglia.

Se si tratta di atti di giurisdizione volontaria tra musulmani, il presidente del tribunale è obbligato a ricevere per iscritto il parere del cadi, al quale potrà non attenersi.

CAPO VI.

Dei patrocinanti

Art. 83.

È istituito presso il tribunale di appello un collegio di patrocinanti, nell'albo del quale possono iscriversi tutti coloro che hanno i requisiti per essere iscritti presso i collegi degli avvocati e procuratori del Regno.

Art. 84.

La domanda d'iscrizione nell'albo è diretta al presidente del tribunale di appello e deve essere accompagnata al pagamento di una tassa di lire 75 per le persone indicate nell'articolo 83, e di lire 100 per quelle indicate nell'articolo 85.

In caso sia respinta la domanda d'iscrizione, il deposito viene restituito.

Art. 85.

Possono anche venire iscritte altre persone prive dei suddetti requisiti, previa autorizzazione motivata dalla Commissione della quale tratta l'articolo 89.

Art. 86.

L'albo dei patrocinanti viene annualmente comunicato al Governatore; una copia ne rimane affissa nella sala delle udienze.

Art. 87.

Nessuno, all'infuori dei patrocinanti iscritti nell'albo, è ammesso a difendere avanti le Autorità giudiziarie della Colonia.

Art. 88.

L'esercizio del patrocinio nella Colonia è regolato dalle norme vigenti per gli avvocati e procuratori in Italia.

Art. 89.

Le funzioni deferite nella madre patria ai consigli dell'ordine e di disciplina, sono in Colonia affidate ad una Commissione composta del presidente del tribunale d'appello, del procuratore del Re e di un patrocinante designato annualmente dal presidente.

Il presidente del tribunale d'appello la presiede.

Tutti i patrocinanti, iscritti nell'albo, sono soggetti alla detta Commissione.

Art. 90.

Le deliberazioni della Commissione sono inappellabili.

CAPO VII.

Del gratuito patrocinio

Art. 91.

La Commissione del gratuito patrocinio risiede presso il tribunale d'appello ed è composta del procuratore del Re, che la presiede e ne è relatore, da un funzionario coloniale, designato anno per anno dal Governatore, e da un assessore destinato con decreto del presidente.

Il beneficio del gratuito patrocinio è ammesso anche per le cause presso i conciliatori.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Nelle cause in cui sia interessata la pubblica Amministrazione, al procuratore del Re è sostituito il giudice conciliatore.

CAPO VIII.

Del notariato.

Art. 92.

Il cancelliere del tribunale d'appello adempie per tutta la Colonia le funzioni di notaio.

In caso d'impedimento o di assenza, o quando sia richiesto dalle esigenze del servizio, il presidente del tribunale d'appello può autorizzare ad esercitare le funzioni notarili altra persona avente i requisiti per essere notaio nel Regno, giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge notarile (testo unico), approvata con R. decreto 25 maggio 1879. Il cancelliere non presta cauzione e versa per intero nelle casse coloniali i diritti notarili, ad eccezione di quelli di copia ed accessi che rimangono a suo beneficio.

Art. 93.

I commissari nei luoghi molto distanti dalla sede del tribunale, i residenti, i comandanti di distaccamento ed i comandanti delle stazioni dei carabinieri Reali, sono autorizzati a redigere le procure alle liti e ad autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da persone a loro note. Essi dovranno però rimettere questi atti al cancelliere del tribunale d'appello per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso d'urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata o ferita, con le norme fissate dall'articolo 800 del Codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al cancelliere del tribunale d'appello, e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa far testamento con le norme ordinarie.

I cadi possono adempiere le funzioni di notaio fra musulmani, rimettendo però entro tre giorni dalla loro data gli atti da essi ricevuti, di cui non sia permessa la consegna originale alle parti, al cancelliere, che riscuote contemporaneamente, per indi versarli nella cassa coloniale, i relativi diritti, e che solo può rilasciare copia degli atti stessi, previa traduzione.

CAPO IX.

Disposizioni varie

—

Art. 94.

Il tribunale d'appello funzionante da Corte d'assise può riunirsi per disposizione del Governatore anche in località diversa dalla sua sede ordinaria, ove concorrano speciali motivi di opportunità.

Art. 95.

I detenuti giudicabili, finchè dura il procedimento, possono essere addetti col loro consenso ai lavori della Colonia, nel quale caso è loro assegnato un quarto della mercede dovuta, ritenendo gli altri tre quarti in compenso delle spese pel mantenimento.

Art. 96.

La sorveglianza e dipendenza dei detenuti in attesa di giudizio spetta al procuratore del Re, al giudice regionale o all'avvocato fiscale militare, a seconda che siano a disposizione dell'uno ovvero dell'altro.

Per quanto lo permettono i locali delle carceri, si deve aver cura che i detenuti militari o borghesi indigeni siano custoditi in locali separati dai detenuti militari o borghesi europei od assimilati.

Art. 97.

Ogni qualvolta la pena corporale inflitta ad europei non superi, nella sua durata, un mese di tempo, può essere sostituita, ad istanza del pubblico ministero o della parte, con altrettanto tempo di prestazione di lavoro a pro della Colonia.

Art. 98.

Spetta al Governatore lo stabilire il genere di lavoro che deve prestare il condannato, avuto riguardo alle sue attitudini, stato fisico e condizione sociale.

Art. 99.

Sono pure scontate con giornate di lavoro, come nel precedente articolo, tutte le condanne a pene pecuniarie irrecuperabili, inflitte ad indigeni in ragione di tre lire al giorno ed inflitte ad europei in ragione di lire dieci al giorno.

Se i condannati non soddisfacciano volontariamente a tale obbligo, la pena pecuniaria si converte nella detenzione o nell'arresto.

Art. 100.

Le spese processuali dovute dagli indigeni condannati possono essere ricuperate con le norme stabilite nei precedenti articoli.

Art. 101.

Con successivo R. decreto saranno emanate le disposizioni regolamentari e di procedura, necessarie per l'attuazione del presente ordinamento.

Art. 102.

La cognizione delle controversie civili e commerciali e delle cause penali, non risolute definitivamente nel giorno in cui va in vigore il presente decreto, spetta rispettivamente alle Autorità designate nel decreto stesso.

Art. 103.

Sono abrogati i RR. decreti 5 maggio 1892, n. 270; 22 maggio 1894, n. 201; 2 aprile 1899, n. 134; nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
PRINETTI.
C. DI SAN MARTINO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

(Annesso al decreto Reale di ordinamento della Colonia Eritrea).

TABELLA

delle indennità spettanti ai funzionari giudiziari distaccati nell'Eritrea

—

Presidente del tribunale d'appello	L.	4,000
Procuratore del Re	»	4,000
Giudice regionale	»	3,000
Cancelliere del tribunale d'appello	»	1,800
Cancelliere quale conservatore delle ipoteche .	»	1,000

Roma, addì 9 febbraio 1902.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro degli Affari Esteri
PRINETTI.

Il Numero 84 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo organico del corpo delle guardie di città, stabilito con l'allegato *A* al testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, approvato col R. decreto 21 agosto 1901, n. 409;

Veduto l'articolo 21 del citato testo unico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso riparto delle guardie di città, agli effetti del concorso dei Comuni nella loro retribuzione.

Art. 2.

Il detto riparto sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

RIPARTO DELLE GUARDIE DI CITTÀ.

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località						Totale per Comune	Totale per Provincia
		Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari		
Alessandria	Alessandria	1	1	1	3	22	—	28	40
	Asti	—	—	1	1	5	—	7	
	Casalmonferrato	—	—	1	1	3	—	5	
Ancona	Ancona	1	2	3	8	50	—	75	75
	Agenti di mare	—	—	1	2	8	—		
Aquila	Aquila	1	1	1	3	15	—	21	25
	Solmona	—	—	1	1	2	—	4	
Arezzo	Arezzo	—	1	1	2	11	—	15	15
Ascoli	Ascoli	—	1	1	2	11	—	15	15
Avellino	Avellino	—	1	1	2	11	—	15	15
Bari	Bari	1	1	3	3	42	4	61	80
	Agenti di mare	—	—	—	1	6	—		
	Barletta	—	1	1	2	9	—	13	
	Molfetta	—	—	1	1	4	—	6	
Belluno	Belluno	—	1	—	1	6	—	8	8
Benevento	Benevento	—	1	1	1	9	—	12	12
Bergamo	Bergamo	1	1	2	4	22	—	30	30
Bologna	Bologna	5	8	13	24	154	10	214	230
	Imola	—	1	1	3	11	—	16	
Brescia	Brescia	1	1	1	3	19	—	25	25
Cagliari	Cagliari	1	1	1	3	18	—	28	28
	Agenti di mare	—	—	—	1	3	—		
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	1	2	13	—	17	17
Campobasso	Campobasso	—	1	1	1	12	—	15	15
Caserta	Caserta	1	1	1	2	15	—	20	25
	Aversa	—	—	1	1	3	—	5	
Catania	Catania	2	5	6	15	92	7	139	160
	Agenti di mare	—	1	1	2	8	—		
	Caltagirone	—	—	1	1	3	—	5	
	Adernò	—	—	1	1	4	—	6	
	Biancavilla	—	—	1	1	3	—	5	
	Acireale	—	—	1	1	3	—	5	

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località: Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari	Totale per Comune	Totale per Provincia
Catanzaro	Catanzaro	—	1	1	2	12	—	16	22
	Monteleone	—	—	1	—	2	—	3	
	Nicastro	—	—	1	—	2	—	3	
Chieti	Chieti	—	1	1	2	11	—	15	15
Como	Como	1	1	1	3	15	—	21	27
	Chiasso (1)	—	—	—	1	3	—	4	
	Luino (1)	—	—	—	—	2	—	2	
Cosenza	Cosenza	—	1	1	1	10	—	13	13
Cremona	Cremona	1	1	1	2	13	—	18	18
Cuneo	Cuneo	—	1	1	2	11	—	15	22
	Saluzzo	—	—	1	—	2	—	3	
	Savigliano	—	—	1	—	3	—	4	
Ferrara	Ferrara	1	2	3	5	34	—	45	45
Firenze	Firenze	5	9	16	28	157	15	230	250
	Pistoia	—	1	1	1	9	—	12	
	Prato	—	—	1	1	6	—	8	
Foggia	Foggia	1	1	1	3	21	—	27	40
	San Severo	—	—	1	1	6	—	8	
	Cerignola	—	—	1	1	3	—	5	
Forlì	Forlì	1	1	2	3	20	—	27	60
	Cesena	—	1	1	1	12	—	15	
	Rimini	—	1	1	3	13	—	18	
Genova	Genova	6	13	18	44	287	20	423	500
	Agenti di mare	1	1	1	4	28	—		
	Chiavari	—	—	1	—	2	—	3	
	Savona	1	1	1	2	20	—	25	
	Spezia	1	1	2	2	22	—	30	
	Agenti di mare	—	—	—	1	1	—		
	Sampierdarena	—	1	1	1	6	—	9	
	Sestri Ponente	—	—	1	1	3	—	5	
	Voltri	—	—	1	1	3	—	5	

(1) La spesa per gli agenti a Chiasso e Luino (stazioni internazionali di confine) è a carico dello Stato.

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località: Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari	Totale per Comune	Totale per Provincia
Girgenti	Girgenti	1	1	1	2	20	—	25	50
	Bivona	—	—	1	1	2	—	4	
	Lampedusa (1)	—	1	1	2	8	—	18	
	Agenti di mare	—	—	—	1	5	—		
	Porto Empedocle	—	—	—	—	—	—	—	
	Agenti di mare	—	—	—	1	2	—	3	
Grosseto	Grosseto	—	1	1	1	7	—	10	10
Lecce	Lecce	1	1	2	2	11	—	17	65
	Brindisi	—	1	—	1	6	—	17	
	Agenti di mare	—	—	1	1	7	—		
	Taranto	1	1	2	3	16	—	31	
	Agenti di mare	—	—	—	1	7	—		
Livorno	Livorno	4	6	9	16	149	6	210	210
	Agenti di mare	—	1	1	3	15	—		
Lucca	Lucca	—	1	1	2	11	—	15	15
Macerata	Macerata	—	1	1	2	11	—	15	15
Mantova	Mantova	1	1	1	2	15	—	20	20
Massa	Massa	1	1	1	2	11	—	16	38
	Carrara	—	1	1	2	18	—	22	
Messina	Messina	2	4	7	12	70	7	117	140
	Agenti di mare	—	1	1	3	10	—		
	Barcellona Pozzo di Gotto	—	—	1	1	2	—	4	
	Lipari (2)	—	1	1	1	12	—	19	
	Agenti di mare	—	—	—	1	3	—		
Milano	Milano	11	20	33	70	432	22	588	600
	Monza	—	1	1	1	9	—	12	
Modena	Modena	1	1	1	4	23	—	30	30

(1) La spesa per gli agenti a Lampedusa (colonia di coatti) è a carico dello Stato.
(2) La spesa per gli agenti a Lipari, Ventotene e Ponza (colonie di coatti) è a carico dello Stato.

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località						Totale per Comune	Totale per Provincia
		Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari		
Napoli	Napoli	17	28	43	120	826	43	1123	1190
	Agenti di mare	1	1	1	5	38	—		
	Casoria	—	—	1	1	3	—	5	
	Castellammare di Stabia	—	1	1	1	9	—	12	
	Pozzuoli	—	—	1	1	4	—	6	
	Afragola	—	—	1	1	2	—	4	
	San Giovanni a Teduccio	—	—	1	1	3	—	5	
	Torre Annunziata	—	—	1	1	3	—	5	
	Ventotene (1)	—	1	1	1	8	—	15	
	Agenti di mare	—	—	—	1	3	—		
	Ponza (1)	—	1	1	1	9	—	15	
	Agenti di mare	—	—	—	—	3	—		
Novara	Novara	1	1	1	1	16	—	20	40
	Biella	—	—	1	2	8	—	11	
	Vercelli	—	—	1	1	7	—	9	
Padova	Padova	1	2	3	6	33	—	45	45
Palermo	Palermo	9	14	21	51	335	20	477	520
	Agenti di mare	—	1	2	4	20	—		
	Cefalù	—	1	—	1	6	—	8	
	Corleone	—	1	—	1	6	—	8	
	Termini Imerese	—	1	1	1	5	—	8	
	Partinico	—	—	1	1	3	—	5	
	Ustica (2)	—	1	1	1	11	—	14	
Parma	Parma	1	2	2	4	21	—	30	30
Pavia	Pavia	1	1	1	3	19	—	25	25
Perugia	Perugia	1	1	2	4	23	—	31	50
	Terni	1	1	1	3	13	—	19	
Pesaro	Pesaro	1	1	1	2	15	—	20	20
Piacenza	Piacenza	1	1	1	3	16	—	22	22
Pisa	Pisa	1	1	2	5	31	—	40	44
	Pontedera	—	—	1	1	2	—	4	

(1) La spesa per gli agenti a Lipari, Ventotene e Ponza (colonie di coatti) è a carico dello Stato.
(2) La spesa per gli agenti ad Ustica (colonia di coatti) è a carico dello Stato.

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località: Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari	Totale per Comune	Totale per Provincia
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	1	1	4	—	7	29
	San Remo	—	1	1	1	11	—	14	
	Ventimiglia (1)	—	—	1	1	6	—	8	
Potenza	Potenza	—	1	1	1	11	—	14	14
Ravenna	Ravenna	1	1	2	5	31	—	40	70
	Faenza	—	1	1	2	12	—	16	
	Lugo	—	1	1	2	10	—	14	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	1	1	2	18	—	28	28
	Agenti di mare	—	—	—	1	4	—		
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	3	12	—	18	18
Roma	Roma (2)	19	40	61	150	926	54	1250	1274
	Civitavecchia	—	1	1	1	4	—	9	
	Agenti di mare	—	—	—	—	2	—		
	Velletri	—	—	1	1	3	—	5	
	Viterbo	—	1	1	1	7	—	10	
Rovigo	Rovigo	—	1	1	1	9	—	12	12
Salerno	Salerno	1	1	1	2	13	—	18	18
Sassari	Sassari	1	1	1	4	22	—	29	38
	Nuoro	—	—	1	1	7	—	9	
Siena	Siena	—	1	1	2	12	—	16	16
Siracusa	Siracusa	1	1	1	2	9	—	18	18
	Agenti di mare	—	—	—	1	3	—		
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1	4	—	6	6
Teramo	Teramo	—	1	1	1	9	—	12	12
Torino	Torino	7	14	24	55	234	20	354	360
	Chieri	—	—	1	1	4	—	6	

(1) La spesa per gli agenti a Ventimiglia (stazione internazionale di confine) è a carico dello Stato.
(2) Il concorso di Roma per le paghe delle guardie di città è consolidato in L. 391,950 (Articolo 44 della legge).

PROVINCIA	CIRCONDARIO O COMUNE	Numero degli agenti assegnati a ciascuna località						Totale per Comune	Totale per Provincia
		Marescialli	Brigadieri	Sotto-brigadieri	Guardie scelte	Guardie	Agenti ausiliari		
Trapani	Trapani	1	1	1	4	21	—	32	94
	Agenti di mare	—	—	—	1	3	—		
	Castellammare del Golfo	—	—	1	1	4	—	6	
	Castelvetrano	—	—	1	1	3	—	5	
	Alcamo	—	—	1	1	8	—	10	
	Mazzara	—	—	1	1	3	—	5	
	Marsala	—	1	1	1	8	—	14	
	Agenti di mare	—	—	—	1	2	—		
	Favignana (1)	—	—	1	—	9	—	12	
	Agenti di mare	—	—	—	—	2	—		
	Pantelleria (1)	—	1	—	2	5	—	10	
	Agenti di mare	—	—	—	—	2	—		
Treviso	Treviso	—	1	1	2	11	—	15	15
Udine	Udine	1	1	2	3	15	—	22	24
	Pontebba (2)	—	—	—	—	2	—	2	
Venezia	Venezia	3	7	10	21	106	10	180	180
	Agenti di mare	—	1	1	2	19	—		
Verona	Verona	1	2	5	10	46	6	70	70
Vicenza	Vicenza	—	1	1	2	13	—	17	17
Scuola Allievi	(3)	4	4	8	2	12	6	36	36 (4)
		135	270	420	880	5400	250	7355	7355 (4)

(1) La spesa per gli agenti di Favignana e Pantelleria (colonie di coatti) è a carico dello Stato.

(2) La spesa per gli agenti a Pontebba (stazione internazionale di confine) è a carico dello Stato.

(3) La spesa del personale della Scuola Allievi Guardie è a carico dello Stato.

(4) Oltre 200 Allievi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro
GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 27 febbraio 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ururi (Campobasso).*

SIRE!

Due amministratori del Comune di Ururi sono sottoposti a procedimento penale per fatti denunciati dopo un'inchiesta colà eseguita. Gli abusi commessi da costoro, e la divisione dei partiti hanno arrecato grave danno alla civica Azienda e determinata la quasi completa disorganizzazione dei servizi municipali.

Le tasse, che stante la ristrettezza del territorio comunale costituiscono la precipua fonte d'entrata, sono applicate con criterî partigiani, e perciò hanno dato un gettito inferiore a quello previsto; d'onde la necessità di ricorrere ripetutamente al credito e di vincolare all'uopo tutte le risorse avvenire. Intanto, mentre i residui passivi sorpassano le lire 23,000, l'Amministrazione, per ragioni di partito o di parentela, ha fin qui trascurata la riscossione dei crediti, di guisa che questi si sono andati accumulando fino a raggiungere l'ammontare di circa lire 26,000, per necessaria conseguenza le previsioni del bilancio sono divenute fittizie.

Manca nel Comune il servizio ostetrico, non ostante che da due anni sia stato bandito il concorso per la nomina della levatrice; l'assistenza sanitaria è deficiente, trascurata la nettezza dell'abitato, tanto che le immondizie abbandonate per le vie, in concorso con la scarsezza dell'acqua, sono ritenute causa non ultima delle infezioni tifose e dell'elevata mortalità che si verificano specialmente nell'estate. Le strade sono in molti punti impraticabili, e da parecchi anni non ne è stato riveduto l'elenco, per modo da rendersi possibili le usurpazioni. Malgrado i replicati inviti dell'Autorità, quel Municipio non ha curata la ricognizione dei diritti attinenti ai fondi comunali concessi in enfiteusi, e se da una parte è sollecito nell'esercitare una partigiana inframettenza in tutto ciò che riflette pubblici interessi, dall'altra non si dà alcun pensiero di affrettare la definizione delle questioni più importanti, e segnatamente della causa riguardante il Bosco Pontone, la quale pende dal 1810.

In tale stato di cose, ritenuti insufficienti i mezzi ordinari, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che, sciogliendo quel Consiglio comunale, offre il modo di riparare energicamente agli abusi accertati e di chiamare il Corpo elettorale a costituire una Rappresentanza migliore dell'attuale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ururi, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Alberto Calvo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 marzo 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Costacciaro (Perugia).*

SIRE!

Sull'andamento del Municipio di Costacciaro venne recentemente eseguita un'inchiesta, dalla quale risultò che in quel Comune i pubblici servizi sono quasi completamente abbandonati, e che gli atti della Giunta e del Consiglio sono ispirati a criterî di partigianeria e di favoritismo.

Nell'Ufficio comunale mancano gl'inventari, l'elenco delle strade ed il registro di popolazione. Sebbene il Comune versi in non liete condizioni finanziarie, e non solo ecceda il limite legale della sovrimposta, ma sia anche costretto ad imporre le tasse in misura piuttosto elevata, ciò non di meno si fanno spese non sempre utili, mentre con un po' di parsimonia si dovrebbe costituire un fondo per l'esecuzione di opere veramente necessarie ed urgenti, quali la sistemazione delle strade interne, l'ampliamento del cimitero, il riordinamento dei locali scolastici e la manutenzione di fabbricati di proprietà comunale, che vanno in continuo deperimento.

Per sfuggire al controllo dell'Autorità, i prelevamenti dal fondo delle spese impreviste sono fatti senza apposite deliberazioni, e contro i provvedimenti di quell'Amministrazione sono continui i reclami, gran parte dei quali vengono accolti.

Si deve inoltre deplorare l'ingiusto trattamento che viene usato al personale stipendiato e segnatamente al medico condotto ed alla levatrice. Riusciti vani i replicati tentativi fatti per licenziare il detto sanitario e per indurlo a lasciare il suo posto, il Consiglio ha da ultimo deliberato di concedergli un'annua pensione di lire 1000, e corre voce che ciò sia stato combinato per mire private.

Ad accrescere il malcontento della popolazione il Consiglio, per pareggiare il bilancio, ha stabilito di aumentare le tariffe delle tasse di focatico e sul bestiame.

Le due suddette deliberazioni non ottennero l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa; ma intanto gli animi sono molto eccitati, e poichè i rimedî ordinari non sono più sufficienti ad assicurare il normale funzionamento di quel Municipio, s'impone la necessità di scioglierne la rappresentanza. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Costacciaro, in provincia di Perugia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Ernesto Guaetta è nominato Com-

missario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 13 marzo 1902, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia (Foggia).*

SIRE!

Per accertare la veridicità di numerosi reclami contro l'Amministrazione comunale di Casalvecchio di Puglia, e specialmente contro il Sindaco, vennero colà eseguite due inchieste; ma sì l'una che l'altra constatarono che le accuse erano quasi interamente destituite di fondamento ed inspirate soltanto a ragioni di partito.

Si è tuttavia riconosciuto che la continua lotta che si muove a quel Municipio ne impedisce il regolare funzionamento, e che i consiglieri dell'opposizione avevano presentate le dimissioni.

Sopraggiunta la morte del Sindaco, i dimissionari si affrettarono a recedere dal loro proposito, sperando di poter condurre liberamente a loro pro le cose del Comune, mentre non dànno alcuno affidamento di retta Amministrazione. Intanto il bilancio 1902 non è stato ancora trasmesso alla Prefettura, perchè non si potè avere il numero necessario a deliberare le spese facoltative, in quanto che il Comune eccede il limite legale della sovrimposta; ed eguale ritardo è avvenuto nella revisione ordinaria delle liste elettorali.

Si aggiunge a ciò la trascuratezza degli impiegati comunali, che non attendono con zelo, nè taluno con la dovuta correttezza, al disimpegno del loro ufficio.

In quasto stato di cose, aggravatosi con la morte del Sindaco, i rimedî ordinari non sono più sufficienti. È quindi necessario sciogliere il Consiglio comunale, ed a tal uopo mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il presente schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Nicola D'Ettorres è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a' termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto l'articolo 30 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, in virtù del quale gli Istituti di emissione possono, durante il corso legale, scontare effetti cambiarî ad un saggio inferiore a quello normale, alle condizioni determinate dal R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639;

Veduto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1901, che fissò al quattro e mezzo per cento il detto saggio ridotto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1902;

Sentiti gli Istituti di emissione;

Determina:

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare, per il periodo di tre mesi, a decorrere dal 1° aprile p. v., ad una ragione non inferiore al quattro per cento, cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data dello sconto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 27 marzo 1902.

Il Ministro
DI BROGLIO.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con R. decreto del 20 marzo 1902:

Il comm. prof. Girolamo Boccardo, membro della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito Pubblico, è nominato presidente della Commissione stessa.

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 20 marzo 1902:

Rossi Fortunati dott. Icilio, segretario amministrativo di 3ª classe, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio, a decorrere dal 15 marzo 1902.

RR. avvocature erariali.

Con RR. decreti del 20 marzo 1902:

Vanni cav. Ruggiero, avvocato erariale distrettuale di 2ª classe, reggente, è nominato alla effettività del grado con l'annuo stipendio di L. 8000.

Rossi cav. Domenico, sostituto avvocato erariale di 1ª classe, è nominato vice avvocato erariale di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 6000.

Genovesi cav. Raffaele, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 5000.

Lo Bianco cav. Francesco, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4000.

Clerici cav. Arturo, sostituto avvocato erariale, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe con l'annuo stipendio di L. 3500.

Conte Ernesto, aggiunto sostituto avvocato erariale, è nominato sostituto avvocato erariale di 4ª classe con l'annuo stipendio di L. 3000.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

AVVISO.

Il giorno 26 corrente in Ranzo, provincia di Porto Maurizio, è stato attivato al servizio pubblico un' Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, addì 28 marzo 1902.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Ispettorato Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 8, dal 24 febbraio al 2 marzo 1902.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Alba	Canale	suina	1	—	1	—	1	—
	Novara	Biella	Chiavazza	bovina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			2	—	2	—	2	—
	Milano	Monza	Ceriano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Bassano	Tezze	bovina	1	—	1	—	1	—
	Rovigo	Adria	Adria	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			2	—	2	—	2	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Salsomaggiore	bovina	1	—	1	1	—	—
		Emilia			1	—	1	1	—	—
	Macerata	Macerata	Monte San Giusto	bovina	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Giano	»	1	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			2	—	2	—	2	—
	Roma	Roma	Affile	bovina	1	—	4	—	4	—
		Lazio			1	—	4	—	4	—
	Aquila	Avezzano	Collelongo	bovina	1	—	1	—	1	—
	Foggia	San Severo	San Nicandro	suina	1	—	200	—	200	—
		Regione Meridionale Adriatica			2	—	201	—	201	—
	Napoli	Castellammare	Gragnano	bovina	1	—	2	—	2	—
	»	Napoli	Napoli	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Sant'Anastasio	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			3	—	4	—	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Palermo*	Cefalù	Polizzi	equina	1	—	1	1	—	—
		Sicilia			1	—	1	1	—	—
	Cagliari	Oristano	Villaurbana	bovina	1	—	4	—	4	—
		Sardegna			1	—	4	—	4	—
Carbonchio sintomatico	*Rovigo*	Rovigo	Ceregnano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Cuneo*	Cuneo	Busca	bovina	3	21	17	35	2	1
	»	Saluzzo	Cardè	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Piasco	»	10	35	52	86	1	—
	»	»	Id.	suina	1	5	6	11	—	—
	»	»	Rossana	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Villanovetta	»	—	2	—	2	—	—
	Torino	Torino	Ciriè	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Piobesi	suina	1	—	50	—	—	50
	»	»	Rivarolo	bovina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torino	»	—	16	—	11	—	5
	Alessandria	Casale Monf.	Occimiano	»	—	34	—	34	—	—
	»	»	Viarigi	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Treville	»	—	5	—	5	—	—
	Novara	Biella	Biella	»	—	4	—	4	—	—
	»	Novara	Borgomanero	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Caltignaga	»	—	17	—	17	—	—
	»	»	Cameri	»	—	23	—	23	—	—
	»	»	Momo	»	30	53	50	30	—	73
	»	»	Id.	suina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Novara	bovina	2	29	21	17	—	33
	»	»	Sovazza	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vespolate	»	1	13	8	13	—	8
	»	Vercelli	Olcenengo	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Salasco	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Trino	»	1	84	15	73	—	26
		Piemonte			—	**420**	**219**	**417**	**3**	**219**
	Pavia	Mortara	Borgo San Siro	bovina	2	—	98	—	—	98
	»	»	Mede	»	—	143	—	—	—	143
	»	»	Mortara	»	1	—	1	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Mortara	Robbio	bovina	—	5	—	5	—	—
	»	»	Sartirana	»	—	81	—	81	—	—
	»	Pavia	Ferrera	equina	—	10	—	2	—	8
	»	»	Pavia	bovina	1	—	39	—	—	39
	»	»	Sommo	»	2	74	10	—	6	78
	»	Voghera	Rivanazzano	»	1	—	5	—	—	5
	Milano	Abbiategrasso	Albairate	»	1	5	5	2	—	8
	»	»	Bernate	»	1	40	9	14	1	34
	»	»	Cuggiono	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Magenta	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Robecco	»	2	—	10	—	1	9
	»	»	Santo Stefano	»	1	18	3	15	—	6
	»	Gallarate	Casorezzo	»	1	19	6	15	—	10
	»	»	Fagnano	»	2	—	5	—	2	3
	»	»	Origgia	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Solbiate	»	—	3	—	—	—	3
	»	Lodi	Caselle	»	2	—	24	—	—	24
	»	»	Corno Giovine	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Dresano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Villaresco	»	—	50	5	25	—	30
	»	Milano	Baggio	»	1	17	28	—	—	45
	»	»	Cusago	»	1	14	12	10	—	16
	»	»	Gorgonzola	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Milano	»	3	—	17	—	1	16
	»	»	Novate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Rodano	»	—	12	—	8	—	4
	»	Monza	Brugherio	»	1	—	1	—	—	1
	Como	Como	Albiolo	»	—	5	—	3	—	2
	»	»	Gironico	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Lomazzo	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Olgiate	»	—	1	—	1	—	—
	Sondrio	Sondrio	Mazzo	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Montagna	»	2	3	4	—	—	7
	Bergamo	Bergamo	Bondo Petello	»	—	4	—	3	—	1
	»	»	Nembro	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Gallo	»	—	4	—	1	—	3
	Brescia	Breno	Darfo	»	—	12	—	2	—	10
	»	»	Erbanno	»	—	12	—	7	—	5
	»	»	Gianico	»	—	48	—	—	—	48

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Brescia*	Brescia	Bagnolo Mella . . .	bovina	2	34	40	—	—	74
	»	»	Borgosatollo	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Ghedi	»	—	12	—	12	—	—
	»	Chiari	Cazzago	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Coccaglio.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Erbusco	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Orzinovi	»	1	—	2	—	—	2
	»	Verolanova	San Gervasio	»	3	42	59	—	—	101
	Cremona	Casalmaggiore	Drizzona	»	—	8	—	—	—	8
	»	Crema	Capralba	ovina	—	65	—	—	—	65
	»	»	Izano	bovina	—	27	—	—	—	27
	»	»	Ombriano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Pandino	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Rivolta d'Adda . .	»	—	4	—	2	—	2
	»	»	San Bernardino. . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	Cremona	Ca d'Andrea	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Cappella de'Picenardi	»	—	21	—	21	—	—
	»	»	Carpaneta	»	1	46	2	24	—	24
	»	»	Casalmorano	»	1	30	10	40	—	—
	»	»	Duemiglia	»	2	44	63	—	—	107
	»	»	Godesco	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Ossolaro	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Paderno	»	2	—	7	—	—	7
	»	»	Pescarolo.	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	San Bassano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	San Daniele	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Sesto Cremonese . .	»	—	55	—	—	—	55
	Mantova	Bozzolo	Gazoldo degli Ippoliti	»	—	1	—	—	—	1
	»	Canneto	Acquanegra	»	—	13	—	—	—	13
	»	Revere	Quistello	»	—	10	—	—	—	10
		Lombardia			—	**1206**	**479**	**322**	**11**	**1352**
	Genova	Genova	Rivarolo	bovina	2	—	3	—	—	3
	»	»	Torriglia	»	2	1	6	—	—	7
	»	Savona	Celle.	»	1	—	1	—	—	1
	Massa	Massa	Fivizzano.	»	3	2	4	—	—	6
	»	»	Fosdinovo	»	6	—	15	—	—	15
	»	»	Montignoso	»	—	1	—	—	—	1
	»	Pontremoli	Fillattiera	»	—	3	—	2	—	1
	»	»	Mulazzo	»	1	2	4	5	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Massa*	Pontremoli	Mulazzo	suina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Pontremoli	bovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Id.	suina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	ovina	1	—	5	—	—	5
		Liguria			**18**	**11**	**43**	**9**	**1**	**44**
	Piacenza	Fiorenzuola	Cortemaggiore . . .	bovina	1	—	5	—	—	5
	»	»	Fiorenzuola . . .	»	—	8	—	—	2	6
	»	Piacenza	Borgonovo	»	—	21	—	21	—	—
	»	»	Caorso	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Monticelli	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Podenzano	»	—	10	—	—	—	10
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Polesine	»	—	12	—	6	—	6
	»	Parma	Vigatto	»	1	—	5	—	—	5
	Reggio Emilia	Reggio	Castelnovosotto . . .	»	3	—	26	—	2	24
	»	»	Rubiera	»	—	2	6	2	—	6
	Modena	Modena	Modena	»	—	23	—	1	—	22
	Bologna	Bologna	Barzano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Castelfranco	»	—	17	—	—	—	17
	»	»	Crevalcore	»	3	11	5	—	—	16
	»	»	Sant'Agata Bolognese	»	2	—	17	—	—	17
	Ravenna	Faenza	Solarolo	»	—	3	—	—	—	3
		Emilia			**11**	**133**	**76**	**52**	**4**	**153**
	Perugia	Perugia	Bastia	bovina	—	1	—	1	—	—
		Marche ed Umbria			—	**1**	—	**1**	—	—
	Lucca	Lucca	Massarosa	bovina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pietrasanta	»	5	10	9	14	—	5
	»	»	Ponte Buggianese .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Serravezza	»	—	27	6	24	—	9
	Pisa	Pisa	Calci	»	1	9	7	7	—	9
	»	»	Lari	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Pisa	»	2	15	7	12	—	10
	»	»	Vecchiano	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Vico Pisano . .	»	1	12	4	16	—	—
	»	Volterra	Montescudaio . . .	»	—	3	—	3	—	—
	Livorno	Livorno	Livorno	»	—	5	—	—	—	5
	Firenze	Firenze	Firenze	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Montemurlo . . .	»	—	4	—	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	Firenze	Vicchio	bovina	—	1	—	—	—	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Tizzana	»	—	6	—	—	—	6
	»	San Miniato	Cerreto Guidi . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Montopoli	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	San Miniato	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Vinci	»	—	2	—	—	—	2
	Grosseto	Grosseto	Roccastrada	suina	—	3	—	3	—	2
		Toscana			—	119	89	79	—	79
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	5	—	—	5
		Lazio			1	—	5	—	—	5
	Cagliari	Iglesias	Gussini	bovina	—	42	35	17	—	60
	»	»	Id.	ovina	—	84	77	32	—	149
	»	»	Id.	suina	—	42	58	29	—	71
	Sassari	Alghero	Alghero	bovina	1	10	5	—	—	15
	»	»	Id.	ovina	1	—	8	—	—	8
	»	»	Id.	suina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Romana	bovina	—	4	—	—	—	4
	»	»	Id.	ovina	—	45	—	10	—	35
	»	Sassari	Usini	bovina	—	2	—	2	—	—
		Sardegna			—	229	186	90	—	325
Tubercolosi	*Ferrara*	Ferrara	Ferrara	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			1	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . . .	bovina	—	2	—	—	—	2
		Toscana			—	2	—	—	—	2
	Roma	Roma	Roma	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lazio			1	—	1	—	1	—
Morva e Farcino	*Torino*	Torino	Torino	equina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Vicenza	Montegaldo.	equina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Viareggio	equina	1	—	1	—	—	1
	Pisa	Volterra	Campiglia	»	1	—	1	—	—	1
	Grosseto	Grosseto	Scanzano.	»	1	—	1	—	1	—
		Toscana			3	—	3	—	1	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Chieti*	Vasto	Vasto	equina	—	2	—	1	—	1
	Aquila	Aquila	Aquila	»	1	—	1	—	—	1
	Bari	Altamura	Gravina	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Grumo	»	—	1	—	—	—	1
	»	Bari	Modugno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Polignano	»	—	2	—	—	—	2
	»	Barletta	Andria	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Adriatica			**1**	**11**	**1**	**1**	—	**11**
	Caserta	Caserta	Arienzo	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Capua	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Maddaloni	»	—	4	—	1	1	2
	»	Nola	Cimitile	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Nola	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Saviano	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Napoli	Torre del Greco	»	—	2	—	—	—	2
	Avellino	Avellino	Atripalda	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Avellino	»	1	—	1	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea			**4**	**9**	**4**	**1**	**1**	**11**
	Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	equina	—	21	—	6	—	15
	»	Piazza	Castrogiovanni	»	1	—	1	—	—	1
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	—	1	—	—	—	1
		Sicilia			**1**	**22**	**1**	**6**	—	**17**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Modena*	Modena	Ravarino	canina	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Comacchio	Comacchio	bovina	1	—	2	—	2	—
	Bologna	Bologna	Bologna	canina	—	—	3	—	3	—
		Emilia			—	—	**6**	—	**6**	—
	Pesaro	Urbino	Fossombrone	canina	—	—	1	—	1	—
		Marche ed Umbria			—	—	**1**	—	**1**	—
Rogna	*Perugia*	Foligno	Fossato di Vico	ovina	—	8	2	—	—	10
	»	Terni	Stroncone	»	—	—	120	—	—	120
		Marche ed Umbria			—	**8**	**122**	—	—	**130**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Roma*	Roma	Campagnano	ovina	2	—	200	—	—	200
			Formello	»	—	350	—	350	—	—
		Lazio	. . . .		**2**	**350**	**200**	**350**	—	**200**
	Aquila	Aquila	Aquila.	equina	—	2	—	—	—	2
	»	»	Bussi	ovina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Caporciano	»	—	1627	—	—	—	1627
	»	»	Carapelle.	»	—	1335	—	—	—	1335
	»	»	Castel d'Jeri	»	—	880	—	—	—	800
	»	»	Collepietro	»	2	800	70	—	—	870
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	410	—	—	—	410
	»	»	Fontecchio	»	10	—	70	—	—	70
	»	»	Molina.	»	—	384	—	—	—	384
	»	»	Navelli.	»	19	—	56	—	—	56
	»	»	Ofena	»	—	350	—	—	—	350
	»	»	Paganica	»	—	2	—	—	2	—
	»	»	Prata d'Ansidonia .	»	1	121	50	—	—	171
	»	Avezzano	Aielli	»	17	—	313	—	—	313
	»	»	Magliano.	»	—	425	—	—	—	425
	»	»	Massa d'Albe. . . .	»	—	315	—	—	—	315
	»	Solmona	Pacentro.	»	6	215	45	—	7	253
	»	»	Pratola	»	—	83	—	—	—	83
	»	»	Roccacasale. . . .	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Scanno	»	—	68	—	36	1	31
	Foggia	San Severo	San Giovanni Rotondo	»	—	1288	—	—	—	1288
		Regione Meridionale Adriatica	. . . .		—	**8317**	**604**	**36**	**10**	**8875**
	Potenza	Potenza	Genzano	equina	1	—	2	—	—	2
		Regione Meridionale Mediterranea	. .		**1**	—	**2**	—	—	**2**
	Sassari	Tempio	Maddalena	caprina	—	6	—	—	—	6
		Sardegna	. . . .		—	**6**	—	—	—	**6**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Mondovì	Mondovì	suina	1	—	12	—	2	10
		Piemonte	. . . .		**1**	—	**12**	—	**2**	**10**
	Mantova	Asola	Asola	—	—	—	2	—	—	2
	»	»	Ceresara	—	—	20	—	—	1	19
		Lombardia	. . . .		—	**20**	**2**	—	**1**	**21**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Reggio Emilia*	Guastalla	Reggiolo	—	—	11	—	—	4	7
	»	Reggio	Casalgrande	—	—	10	—	—	3	7
	Modena	Mirandola	Camposanto . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	Modena	Modena	—	1	—	1	—	1	—
	»	Pavullo	Montefestino	—	2	—	2	—	2	—
	Bologna	Bologna	Anzola.	—	1	—	2	—	2	—
	Forlì	Forlì	Forlì.	—	4	—	4	3	1	—
		Emilia			**9**	**21**	**10**	**3**	**14**	**14**
	Ascoli Piceno	Ascoli	Monteprandone . .	—	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Rieti	Pozzaglia	—	—	—	2	—	2	—
		Marche ed Umbria			—	—	**3**	—	**3**	—
	Arezzo	Arezzo	Cortona	—	1	2	1	1	1	1
	Grosseto	Grosseto	Castiglione	—	13	—	36	4	32	—
		Toscana			**14**	**2**	**37**	**5**	**33**	**1**
	Roma	Frosinone	Serrone	—	—	—	7	2	3	2
	»	Roma	Affile	—	—	—	50	—	10	40
	»	»	Roma	—	2	—	14	—	14	—
	»	»	Roviano	—	—	1	7	—	2	6
	»	»	Vallinfreda	—	—	3	1	2	—	2
	»	Velletri	Labico	—	—	8	—	5	1	2
	»	Viterbo	Vitorchiano.	—	—	—	1	—	1	—
		Lazio			—	**12**	**80**	**9**	**31**	**52**
	Aquila	Aquila	Gagliano	—	1	2	1	-	1	2
	»	Cittaducale	Borgo Velino. . . .	—	12	—	12	—	11	1
	»	»	Castel Sant'Angelo .	—	24	—	24	—	10	14
	»	»	Fiamignano	—	7	15	8	—	4	19
	»	»	Petrella Salto . . .	—	2	8	2	2	—	8
	Campobasso	Isernia	Venafro	—	2	—	3	—	3	—
	Foggia	Foggia	Vieste	—	3	—	310	—	180	130
	»	San Severo	Carlantino	—	—	18	—	—	2	16
	Bari	Barletta	Spinazzola	—	1	—	40	—	10	30
		Regione Meridionale Adriatica			**52**	**43**	**400**	**2**	**221**	**220**
	Caserta	Gaeta	Fondi	—	—	15	1	4	2	10
	»	Sora	Alvito	—	—	12	—	—	—	12
	Potenza	Matera	Accettura	—	1	—	18	—	1	17
	»	»	Irsina	—	1	—	8	—	5	3
	»	Melfi	Montemilone	—	2	—	8	—	6	2
	»	Potenza	Venzano	—	13	—	811	—	58	753
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	**27**	**846**	**4**	**72**	**797**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	ANIMALI caduti ammalati dal 24 febbraio al 2 marzo 1902	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Roma*	Frosinone	Supino	caprina	—	35	—	35	—	—
		Lazio			—	**35**	—	**35**	—	—

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	bovina	13	—	20	1	19	—
	equina	1	—	1	1	—	—
	suina	2	—	201	—	201	—
	—	**16**	—	**222**	**2**	**220**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	**1**	—	**1**	—	**1**	—
Afta epizootica	bovina	—	1843	838	881	19	1781
	equina	—	10	—	2	—	8
	ovina	—	194	90	42	—	242
	suina	—	72	119	45	—	146
	—	—	**2119**	**1047**	**970**	**19**	**2177**
Tubercolosi	bovina	**2**	**2**	**2**	—	**2**	**2**
Morva e Farcino	—	**11**	**42**	**11**	**8**	**4**	**41**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	bovina	1	—	2	—	2	—
	canina	—	—	5	—	5	—
	—	—	—	**7**	—	**7**	—
Rogna	equina	—	2	2	—	—	4
	ovina	—	8673	926	36	360	9203
	caprina	—	6	—	—	—	6
	—	—	**8681**	**928**	**36**	**360**	**9218**
Morbo coitale maligno	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	—	—	**125**	**1890**	**23**	**877**	**1115**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	caprina	—	**35**	—	**35**	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 marzo, in lire 102,15.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

28 marzo 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,57 1/2	100,57 1/2
	4 1/2 % *netto*	110,90	109,77 1/2
	4 % *netto*	102,36	100,36
	3 % *lordo*	67,95	66,75

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 25 marzo, della Camera dei comuni, il sig. Gibson Bowles domandò se consta al Governo che tra la Russia e la Persia pendano negoziati per la costruzione di una linea ferroviaria dal mar Caspio al golfo Persico, la quale dovrebbe essere soggetta alla sorveglianza russa; domandò, inoltre, se sia vero che la Russia tenda ad occupare un posto militare e commerciale nel golfo stesso, ed infine se essa dia una sovvenzione ad una Società di navigazione a vapore la quale fa il servizio tra i porti russi e persiani.

Il sottosegretario di Stato per gli esteri, sig. Cranborne, rispose di avere appreso che il Governo russo accorda speciali facilitazioni a certi piroscafi che mantengono un servizio regolare fra i porti russi e quelli persiani. Alle altre interrogazioni del preopinante, il sottosegretario risponde negativamente.

Gibson Bowles domandò quindi se sia vero che il Governo russo stia trattando con la Persia per un prestito di 1,250,000 sterline, e che fra le condizioni del prestito ve ne sia una che accordi alla Russia il diritto di costruire una ferrovia da Täbris a Teheran, con la quale verrebbe creata una nuova via commerciale per le Indie attraverso la Persia settentrionale.

Cranborne rispose, che, per quanto gli consta, pendono trattative fra la Banca russo-persiana di Teheran ed il Governo persiano per un prestito, ma non ne conosce le condizioni; si assicura però che fra queste vi sia quella della concessione per la costruzione d'una ferrovia da Tabris a Teheran. In quanto alle altre informazioni di Gibson Bowles non era in grado di dire se sieno esatte o no.

***

Nulla di positivo ancora circa le faccende dell'Africa del Sud. Un telegramma che lo *Standard*, di Londra, riceve da Bruxelles afferma che, secondo l'opinione dei delegati boeri, il sig. Schalkburger, nel caso di un'intesa con Dewet, Steijn e Delarey, pregherà lord Kitchener di permettergli di comunicare direttamente, per telegrafo, con Krüger per riferirgli le proposte del Governo inglese e così ottenere un accordo tra i capi boeri in Europa e quelli in Africa.

Il corrispondente dello *Standard* crede però che l'eventuale domanda di Schalkburger incontrerà gravi difficoltà.

***

Un altro telegramma da Bruxelles dice che il partito della guerra ad oltranza, rappresentato in Europa dal dott. Leyds, dovrà finire col rassegnarsi. Si afferma che i signori Fischer, Wessels e Wolmarans che sono stati gli ispiratori del passo fatto presso l'Inghilterra dal presidente del Consiglio neerlandese, sono ben risoluti, per quanto li riguarda, di ratificare, senza discussione, le decisioni che prenderanno i Boeri combattenti, i quali, secondo loro, sono i migliori giudici di ciò che convenga fare.

***

L'ex-ministro degli esteri di Francia, sig. Berthelot, smentisce la voce ripetutamente messa in giro, che, nel 1896, quando l'Imperatore Guglielmo inviò al presidente Krüger il noto dispaccio, egli abbia offerto il suo appoggio al Gabinetto di Berlino. Vero essere soltanto che il sig. Herbette, allora ambasciatore francese a Berlino, aveva comunicato al Governo francese il tenore di un colloquio da lui avuto col cancelliere dell'Impero, principe di Hohenlohe, dal quale colloquio però il sig. Berthelot non trasse nessuna conseguenza.

La Francia, conclude Berthelot, non aveva alcuna ragione d'intraprendere qualche azione precipitosa a favore dei Boeri, perchè il contegno della Germania non offriva nessuna garanzia.

***

L'*Agenzia Havas* dice essere affatto infondata la notizia recata da qualche giornale francese e telegrafata all'estero, che cioè il Governo giapponese, in seguito alla recente dichiarazione franco-russa, circa la questione dell'Estremo Oriente, abbia richiamato tutti gli ufficiali di marina giapponesi che si trovano in Francia.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Condoglianze Reali. — S. M. il Re ha inviato un affettuoso dispaccio di condoglianza alla famiglia del generale Osio, già Suo precettore, e Si farà rappresentare ai funerali che avranno luogo oggi a Milano.

Anche S. M. la Regina Madre telegrafò le Sue condoglianze alla famiglia dell'illustre defunto.

S. E. il Presidente del Consiglio, on. Zanardelli, partito ieri sera da Roma è giunto stamane a Bologna, e fu ricevuto alla stazione dall'on. Ministro Nasi, dai senatori Caravaggio, Sacchetti e Mariotti, dai deputati Wollemborg, Marescalchi, Pini, Malvezzi, Rava e dalle Autorità.

Le LL. EE. gli onorevoli Zanardelli e Nasi s'intrattennero alla stazione fino alle ore 10,50, partendo quindi insieme per Modena, dove l'on. Nasi si è fermato per visitare quell'Università e donde l'on. Zanardelli ha proseguito per Maderno.

S. E. il Ministro degli Affari Esteri, on. Prinetti, è ritornato questa notte in Roma col direttissimo da Venezia e Firenze.

S. E. l'on. Nasi a Bologna. — Ieri S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Nasi, si recò all'Università ove venne ricevuto da tutti i componenti il Corpo accademico presenti in Bologna.

Poscia visitò alcuni Musei e le Scuole; indi si recò a San Michele in Bosco per visitarvi l'Istituto ortopedico Rizzoli.

Nel pomeriggio l'on. Nasi visitò gli Educatori popolari, maschili e femminili, esternando la sua compiacenza per la perfetta organizzazione. Si recò poscia alle cliniche universitarie, che visitò minutamente.

Infine, dietro invito del Municipio, si recò all'Archiginnasio e visitò il Museo civico e la sala del Risorgimento, ricevendo ovunque festosa accoglienza.

S. E. l'on. Nasi ha ricevuto il seguente telegramma da S. E. il Presidente del Consiglio:

« Congratulazioni cordiali pei salutari intendimenti da te espressi a Bologna; e grazie affettuose pel gentile saluto rivoltomi, che ti ricambia con tutto l'affetto, il tuo Zanardelli ».

Iersera assistette ad un bancetto di cento coperti offerto in suo onore.

Allo *champagne* brindarono gli onorevoli Albertoni e Marescalchi, ai quali rispose applauditissimo l'on. Ministro.

La festa degli alberi. — S. E. il Ministro Baccelli, di concerto con le LL. EE. i Ministri dell'Istruzione e della Guerra, ha nominato un comitato esecutivo per la festa degli alberi del 31 corrente.

Gl'inviti saranno contenuti entro termini rigorosi, secondo la capacità delle tribune e la necessità di dar posto nel recinto alle numerose schiere degli studenti ed alle rappresentanze dell'Esercito.

Al pubblico saranno riservati vasti spazi fuori del recinto, dai quali si potrà vedere tutto lo svolgimento della funzione.

Da ogni parte d'Italia sono giunte al Ministero offerte di fiori e di piante.

Le scuole di agricoltura di Firenze e di Sant'Ilario (Genova), manderanno i fiori per le decorazioni delle tribune. La R. scuola di pomologia di Firenze ha preannunziato l'invio di un mazzo di orchidee.

Il bosco del Forte Antenne costituito da 15 mila conifere verrà dedicato al nome di Sua Maestà la Regina Elena. Esso fa parte del piano generale del rimboschimento delle pendici di tutti i forti suburbani

Circa mille alberi saranno piantati da rappresentanze delle scuole, dell'Esercito e di sodalizi diversi.

Un cippo di stile romano sorgerà nel centro del bosco con la data e la dedicazione.

Durante la piantagione il concerto comunale suonerà l'inno degli alberi del maestro Vessella.

Tiro a segno. — Domani, dalle ore 3 alle 13, al poligono di Tor di Quinto si eseguiranno i tiri e le gare di preparazione alla Gara generale.

Tasse sui domestici. — Il Municipio di Roma, con pubblico manifesto, diffida tutti coloro che abbiano residenza o abituale dimora nel Comune di Roma e che abbiano al servizio proprio, o della propria famiglia, domestici o domestiche, a darne denuncia nel termine di giorni 15, trascorso il quale termine si procederà alle inscrizioni d'ufficio, applicando ammende uguali agli importi delle tasse giusta gli articoli 20, 21, 22 del Regolamento.

Scoperte a Cuma. — Notizie da Napoli recano che gli scavi che si eseguono a Cuma nelle proprietà Maglione hanno dato importanti risultati.

Il giorno 26 furono scoperte due tombe, una vicina all'altra, che si ritengono dell'epoca preellenica.

Aperte le tombe si rinvennero internamente bellissimi ornamenti muliebri, meravigliose fibule d'oro e d'argento, e in un gran bacile di bronzo, avvolto in un panno, si è trovato una specie di ossario di argento massiccio, lavorato tutto a rilievo, pesante, e chiuso con chiodi del medesimo metallo. Intorno a questo ossario era raccolta gran quantità di ori e di argenti d'artistica fattura, e un gruppo di vasi in terracotta di tutte le forme e dimensioni.

Da queste ultime scoperte si potrà ben trarre argomento per stabilire la questione, già tanto agitatasi, sulla presenza di gente primitiva in Cuma molto prima del periodo della civiltà ellenica.

Congresso della « Corda Fratres ». — Il giorno 2 aprile si inaugurerà, nell'aula magna del Collegio Romano, il primo Congresso nazionale universitario.

Presidente onorario del Comitato è S. E. il Ministro Nasi, e del Comitato d'onore fanno parte le LL. EE. gli onorevoli Zanardelli e Baccelli e molti uomini politici, scrittori e artisti illustri.

Il Comitato organizzatore è presieduto dal signor Ramboldi Jacchia, assistito dai signori Arnaldo De Daninos, Guido D'Ormea, Giovanni Mastrocinque e Guido Zevi.

I congressisti giungeranno il 1° e il 2 aprile.

Il Congresso fra conferenze, gite di divertimento e ricevimenti, fra cui uno al Municipio la sera del 5 aprile, si chiuderà domenica 6 con una solenne adunanza, nella quale interverrà S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione.

Servizi postali.— Il Bollettino del Ministero delle Poste e dei Telegrafi reca:

« L'Amministrazione francese informa che è severamente vietata la circolazione, nel proprio servizio, di biglietti di lotterie estere non autorizzate da quel Governo, e delle stampe d'ogni sorta che le riguardano (prospetti, bollettini di estrazione), e che tali invii possono essere sequestrati e rimessi all'Autorità giudiziaria.

Di quanto precede, gli uffici dovranno in particolar modo dare notizia alle Direzioni dei giornali locali ».

Notizie agrarie. — Ecco il riepilogo delle notizie agrarie della 2ª decade di marzo:

Decade poco piovosa e relativamente fredda, che ha favorito i lavori di stagione, come potatura delle viti, semina del grano marzuolo, dell'avena e della canapa e preparazione dei terreni alle colture del granturco e della barbabietola.

Nell'Italia Superiore si vengono falciando le marcite ed alcune sono già prossime al secondo taglio. Il miglioramento dello stato delle campagne, iniziatosi nella decade passata, è continuato anche in questa; bello e promettente è in generale il grano; solo in qualche punto del Veneto esso presenta qualche traccia di diradamento dovuto alle pioggie del mese passato.

Nell'Italia Centrale e Meridionale e in Sicilia, le basse temperature di questa decade hanno tenuto in freno la vegetazione un po' troppo avanzata, relativamente alla stagione. Ma questo beneficio non è stato senza qualche danno arrecato dai geli e dalle brine; e i danni furono maggiori nelle Puglie, dove se ne risentirono i mandorli, le fave, e, in qualche punto, anche i cereali.

In Sardegna il tempo si è mantenuto favorevole all'agricoltura; ma il terreno, battuto dai venti, è diventato un po' troppo asciutto, ed avrebbe bisogno di pioggia.

Industrie italiane nel Brasile. — Presso la Camera di commercio di Roma, in piazza di Pietra, trovasi a disposizione di tutti coloro che vogliano consultarlo, uno studio del sig. Francisco Antonio Bandeira Junior, sull'industria nello Stato di San Paolo (Brasile) nel 1901.

Le notizie contenute in tale pubblicazione riusciranno certamente utilissime ai nostri commercianti, ragguagliandoli, con dati recenti, intorno agli opificî ed alle fabbriche che per opera d'italiani furono impiantati in quella regione.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Marco Minghetti*, che appoggiò a Cagliari nella notte del 26 corrente per un incendio scoppiato a bordo, eseguiti alcuni piccoli lavori di riparazione, ha proseguito oggi per New-York.

— Il piroscafo *Aller*, del N. L., giunse ieri a Genova proveniente da New-Yorck.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 28. — *Senato*. — Si approva la convenzione stipulata il 6 febbraio scorso tra il Protettorato della Costa della Somalia e la Compagnia delle ferrovie etiopiche.

PIETROBURGO, 28. — Il colonnello Grimm, che è attualmente detenuto nel carcere militare di Pietroburgo, sarà giudicato domani.

Si crede che sarà condannato alla deportazione perpetua.

PRETORIA, 29. — Dewet e Stejin hanno avuto un'intervista con Delarey presso Klerk's Dorp.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Pechino: « La principale condizione della convenzione per la Manciuria è stata stabilita. La convenzione sarà firmata prossimamente.

« Lo sgombro delle tre provincie sarà compiuto in tre trimestri dalla data della firma della convenzione ».

TIFLIS, 29. — Lo Scià di Persia, durante il suo viaggio in Europa, soggiornerà dal 18 al 21 maggio a Venezia e dal 21 maggio al 25 a Roma, donde ripartirà alla volta di Berlino passando per Milano.

PARIGI, 29. — *Camera dei deputati*. — *(Seduta antimeridiana)*. — Si approva una pensione di 10,000 franchi a favore del conte Brazzà di Savorgnan a titolo di ricompensa nazionale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 marzo 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì . . . . 755,1.

Umidità relativa a mezzodì . . . . 36.

Vento a mezzodì . . . . E debolissimo.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado . . . . { Massimo 18°,1. / Minimo 5°,0

Pioggia in 24 ore . . . . mm. 0,0.

Li 28 marzo 1902.

In Europa: pressione massima ancora a 771 sul Golfo di Guascogna, minima a 754 sul Mar Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente alzato all'estremo S e Sicilia, abbassato altrove fino a 5 mm. in Val Padana; temperatura poco variata; venti forti tra N e ponente in Sardegna e sulla penisola inferiore.

Stamane: cielo alquanto nuvoloso in Liguria, Toscana, Lazio ed isole, quasi sereno altrove; venti settentrionali deboli o moderati sulla penisola e Sicilia, forti in Sardegna.

Barometro: minimo di 758 in Val Padana e sull'alto e medio Adriatico, massimo di 762 in Calabria ed isole.

Probabilità: venti settentrionali deboli o moderati sulla penisola e Sicilia, forti in Sardegna; tempo generalmento bello; mare alquanto agitato intorno alle coste Sarde.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 28 marzo 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	16 0	8 9
Genova	coperto	legg. mosso	15 2	9 9
Massa Carrara	coperto	mosso	14 0	8 5
Cuneo	sereno	—	17 7	6 0
Torino	sereno	—	15 0	5 8
Alessandria	sereno	—	16 2	4 9
Novara	sereno	—	15 0	4 3
Domodossola	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 2	5 2
Pavia	sereno	—	17 9	3 9
Milano	sereno	—	16 6	4 8
Sondrio	sereno	—	14 6	3 5
Bergamo	sereno	—	13 0	5 6
Brescia	sereno	—	14 2	4 3
Cremona	sereno	—	15 4	6 2
Mantova	sereno	—	14 6	5 4
Verona	sereno	—	14 8	4 3
Belluno	sereno	—	12 5	1 4
Udine	$^{1}/_{4}$ coperto	—	12 8	3 1
Treviso	sereno	—	14 8	4 3
Venezia	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	12 8	4 6
Padova	sereno	—	14 1	3 5
Rovigo	sereno	—	22 0	4 0
Piacenza	sereno	—	15 1	5 4
Parma	sereno	—	16 3	6 5
Reggio Emilia	sereno	—	15 2	0 0
Modena	sereno	—	15 3	5 7
Ferrara	sereno	—	14 7	4 9
Bologna	sereno	—	15 1	7 1
Ravenna	sereno	—	17 2	4 3
Forlì	sereno	—	15 0	7 0
Pesaro	sereno	calmo	13 9	7 8
Ancona	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	14 0	8 8
Urbino	sereno	—	11 2	7 0
Macerata	sereno	—	13 6	6 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	12 8	6 4
Camerino	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 0	6 2
Lucca	coperto	—	15 0	5 9
Pisa	coperto	—	16 0	7 9
Livorno	coperto	calmo	16 0	10 6
Firenze	coperto	—	15 4	9 3
Arezzo	coperto	—	14 6	8 3
Siena	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 8	7 8
Grosseto	sereno	—	6 5	1 7
Roma	coperto	—	16 4	5 0
Teramo	sereno	—	14 0	4 5
Chieti	sereno	—	12 0	4 4
Aquila	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 2	3 4
Agnone	sereno	—	10 3	3 0
Foggia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	11 0	7 9
Bari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	12 0	2 8
Lecce	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 4	4 9
Caserta	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 6	6 9
Napoli	$^{1}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 1	9 3
Benevento	sereno	—	15 5	3 3
Avellino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 6	2 9
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	7 8	3 2
Cosenza	sereno	—	15 0	6 0
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	9 0	— 1 1
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	16 2	9 8
Trapani	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 2	13 9
Palermo	coperto	calmo	18 6	8 7
Girgenti	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	16 3	9 3
Caltanissetta	nebbioso	—	18 4	6 6
Messina	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	16 4	13 0
Catania	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	18 9	8 3
Siracusa	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	20 0	9 3
Cagliari	$^{3}/_{4}$ coperto	legg. mosso	16 5	8 0
Sassari	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 0	9 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*